

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

Prot. n. 19751

Crotone, lì 03.06.2010

OGGETTO: Circolare in materia di incarichi (articolo 53, commi 6 e 7, Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i.).

**A TUTTO IL PERSONALE DIPENDENTE
S E D E**

L'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i., in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, al comma 7 recita testualmente: "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenzaomissis..... In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti."

Tanto premesso, si invita ogni dipendente interessato all'espletamento di incarichi presso altri Enti a presentare, con congruo anticipo, richiesta di autorizzazione al Direttore dell'Ufficio Risorse Umane, corredata del nulla osta da parte del Responsabile della struttura in cui lavora nonché della lettera di conferimento dell'incarico, al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni surrichiamate.

Giova segnalare che non necessitano di autorizzazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 53, gli incarichi i cui compensi derivano da: a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) partecipazione a convegni e seminari; d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo; f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione. Non necessitano, altresì, di autorizzazione, gli incarichi espletati dai dipendenti con rapporto di lavoro a part-time non superiore al 50%, nonché dai dipendenti cui è consentito lo svolgimento di attività libero-professionale.

E' necessaria, altresì, la preventiva autorizzazione, ai sensi dell'articolo 9 dell'allegato alla D.G.R. n. 742/2009, all'espletamento dell'attività concernente perizie e consulenze tecniche di ufficio disposte da organi giudiziari.

Altri casi in cui è richiesta l'autorizzazione sono disciplinati dagli articoli 60 CCNL 1998-2001 Dirigenza Medico-Veterinaria, nonché 60 e 62 CCNL Dirigenza S.P.T.A. (allegati).

IL RESPONSABILE U.O. STATO GIURIDICO
DR. MASSIMO OLIVERIO

IL DIRETTORE UFFICIO RISORSE UMANE
DR. FRANCESCO SAVERIO LORIA

**IL DIRETTORE GENERALE
DR. VINCENZO DOMENICO SCUTERI**

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO QUADRIENNIO 1998-2001
DELL'AREA RELATIVA ALLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE**

Art. 60

Attività non rientranti nella libera professione intramuraria

1. Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente contratto, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

- a. partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b. collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- c. partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all' [articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 278 del 1998](#) ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla [legge n. 295 del 1990](#), etc.);
- d. relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e. partecipazione ai comitati scientifici;
- f. partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- g. attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

2. Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal [comma 7 dell'articolo 72 della legge n. 448 del 1998](#) ma possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell'azienda ai sensi dell' [articolo 58, comma 7, del dlgs. 29/1993](#), che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

3. Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'omnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
QUADRIENNIO 1998-2001 DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
SANITARIA PROFESSIONALE TECNICA ED AMMINISTRATIVA
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

ART. 60

Attività diverse dalla libera professione intramuraria

1. Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente contratto, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività:

- a) partecipazione ai corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- c) partecipazioni a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri (ad es., commissione medica di verifica del Ministero del Tesoro, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto

legislativo n. 278 del 1998 ed alle commissioni invalidi civili costituite presso le aziende sanitarie di cui alla legge n. 295 del 1990, etc.);

- d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e) partecipazione ai comitati scientifici;
- f) partecipazioni ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigente sindacale;
- g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'azienda della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

2. Le attività e gli incarichi di cui al comma 1, ancorché a carattere non gratuito, non rientrano fra quelli previsti dal comma 7 dell'articolo 72 della legge n. 448 del 1998 ma possono essere svolti, previa autorizzazione da parte dell'azienda ai sensi dell'articolo 58, comma 7, del dlgs. 29/ 1993, che dovrà valutare se, in ragione della continuità o della gravosità dell'impegno richiesto, non siano incompatibili con l'attività e gli impegni istituzionali.

3. Nessun compenso è dovuto per le attività del comma 1 qualora le stesse debbano essere svolte per ragioni istituzionali in quanto strettamente connesse all'incarico conferito. In tal caso vale il principio dell'omnicomprensività e di tali funzioni si dovrà tener conto nella determinazione della retribuzione di posizione o di risultato.

ART. 62

Attività dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo

1. L'attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, per lo svolgimento di compiti inerenti i fini istituzionali, all'interno dell'azienda o ente costituisce particolare incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. c).

2. Qualora l'attività di consulenza sia chiesta all'azienda da soggetti terzi, essa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, che può essere autorizzata anche nei confronti dei dirigenti del comma 1. In tal caso essa deve essere esercitata al di fuori dell'impegno di servizio ed attuata con le medesime modalità e procedure previste dall'art. 58, comma 2, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate.

3. Il compenso deve affluire all'azienda o ente di appartenenza che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza, con la retribuzione del mese successivo.

4. L'attività professionale dei dirigenti del Dipartimento di prevenzione e delle ARPA, erogata al di fuori dell'impegno istituzionale, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale. Tale attività professionale richiesta a pagamento da terzi per l'offerta di servizi differenziati è occasionale e d'è acquisita ed organizzata dall'azienda, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. G), in analogia a quella prevista dall'art. 55, comma 1 lett.d), che individua i dirigenti assegnati all'attività medesima, anche al di fuori delle strutture aziendali, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti le équipes interessate.

5. L'art. 60 si applica anche ai dirigenti di cui al presente articolo.